



Polo Universitario della Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

AMBITO E DISCIPLINA

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Consorzio, per l'acquisto di beni, servizi, lavori e forniture.

ART. 2

Finalità

La disciplina regolamentare è finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali improntati ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, imparzialità e trasparenza nelle procedure di aggiudicazione ed opera laddove le disposizioni di legge devono essere integrate o possono essere derivate da norme regolamentari.

ART. 3

Determinazione a contrarre

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta, in conformità alle previsioni di bilancio o degli altri documenti di programmazione, da apposita determinazione, salvo diverse scelte organizzative, del Settore Affari Generali con l'esclusione dei lavori pubblici di competenza del Settore Tecnico e deve contenere:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Il contratto dovrà contenere la clausola secondo cui il terzo contraente dichiara di aver preso visione ed accettato le norme del presente regolamento che si intendono integralmente richiamate.

ART. 4

Disposizioni particolari

Per ogni contratto devono essere specificati la durata ed i termini iniziale e finale. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo.

ART. 5

Proroga del contratto

Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze adeguatamente motivate e, comunque, nei casi previsti dalla legge.

Nel caso in cui si dovessero presentare, in prossimità della scadenza del contratto, delle esigenze tali da rendere necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale il Responsabile del Settore competente, prima della scadenza del termine del contratto, con provvedimento motivato, proroga la durata del contratto per un periodo di tempo equivalente a quello necessario all'espletamento delle nuove procedure di aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La proroga del contratto, non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per il consorzio rispetto a quelli già previsti nel contratto prorogato.

ART. 6

Rinnovo del contratto

Per rinnovo del contratto si intende la facoltà del consorzio di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente, fermi restando le clausole ed ogni altro elemento contrattuale, salvo l'adeguamento dei prezzi all'indice ISTAT, obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale. Il rinnovo del contratto è possibile per una sola volta, alla prima scadenza del contratto e per una durata corrispondente a quella del contratto scaduto. Tale facoltà deve essere espressamente prevista in sede di gara, nel capitolato d'appalto, e/o nelle clausole del futuro rapporto contrattuale.

ART. 7

Cauzione

È facoltà del consorzio prevedere il deposito di una cauzione costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ferma restando l'obbligatorietà della cauzione nelle ipotesi previste dalla legge.

Non si fa luogo alla richiesta di cauzione definitiva per i contratti di modesta entità da eseguirsi in economia, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale, con esclusione degli incarichi di progettazione.

La cauzione definitiva può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito ovvero quando l'importo del contratto non superi diecimila euro.

Dell'esonero della cauzione deve farsi espressa menzione nel contratto.

ART. 8

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il consorzio e il contraente, quando non sia stato stabilito fra le clausole particolari la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale, il foro competente è quello di Agrigento.

ART. 9

Commissione di gara

All'espletamento delle procedure di gara provvede una commissione composta, salvo diverse soluzioni organizzative, dal Responsabile del Settore e da due altri componenti, nominati dallo stesso, e di norma scelti all'interno dello stesso settore.

Nel caso in cui, in ragione dell'evidente complessità della gara, ovvero per carenza di organico, all'interno del consorzio non sussistano delle professionalità adeguate, il Responsabile del Settore potrà avvalersi di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità.

SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 10

Procedure di scelta del contraente

Ferma restando la possibilità d'avvalersi delle convenzioni CONSIP, ove ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla legge, le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- a) procedura aperta (pubblico incanto - asta pubblica);
- b) procedura ristretta (licitazione privata, appalto-concorso);
- c) procedura negoziata (trattativa privata);

ART. 11

Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali sia stato predisposto un capitolato tecnico di riferimento, le offerte andranno valutate in base al prezzo, utilizzando quindi per l'aggiudicazione il **criterio del massimo ribasso**.

Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene disposta a favore del concorrente che ha presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, le modalità di erogazione della prestazione, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi accessori di garanzia, di manutenzione e di

assistenza, la struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, l'esperienza maturata.

In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi minimi delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

ART. 12

Bando di gara

Il pubblico incanto, (la licitazione privata) e l'appalto concorso sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere:

1. Il criterio di aggiudicazione;
2. Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera o natura e qualità dei prodotti o dei servizi da fornire;
3. Termine d'esecuzione e di consegna;
4. Importo dell'appalto;
5. Termine per la ricezione della domanda di partecipazione;
6. Indirizzo al quale la domanda deve essere inviata;
7. La documentazione , compreso l'ammontare della cauzione che l'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contrattogli;

Nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici devono figurare tutti gli elementi e le informazioni elencati nell'Allegato IX A al D. Lgs. 163/2006. Per gli appalti di lavori pubblici, i bandi ed i disciplinari di gara devono essere conformi agli schemi tipo emanati dalla Regione.

Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio.

Nel bando di gara deve essere prevista la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il lavoro, servizio o fornitura al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria, qualora quest'ultimo sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile. Analoga possibilità di scorrimento della graduatoria dovrà essere prevista dal bando nel caso di risoluzione del contratto per cause riconducibili al secondo classificato o agli ulteriori concorrenti presenti nella graduatoria finale delle offerte.

Gli adempimenti di pubblicizzazione relativi all'asta pubblica sono assolti con la divulgazione del bando di gara.

La sottoscrizione dei bandi e degli avvisi , ai fini della loro pubblicazione compete, salvo diverse scelte organizzative, al Responsabile del Settore Affari Generali, con esclusione dei lavori pubblici che saranno competenza del Settore Tecnico.

ART. 13

Lettera di invito

Per la licitazione privata e l'appalto concorso, oltre al bando di gara è prevista la lettera di invito a presentare offerta.

Il bando e la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere presentate, nonché le cause di esclusione dalle gare di appalto.

La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a dimostrazione delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- Il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- L'ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- Il termine per la ricezione delle offerte e l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi;
- Il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara.

Le lettere di invito, che riprodurranno la volontà manifestata nella delibera a contrarre saranno redatte, pubblicate e spedite, salvo diverse scelte organizzative, dal Settore Affari Generali, con esclusione dei lavori pubblici che saranno competenza del Settore Tecnico.

Per la trattativa privata l'utilizzo del bando di gara è limitato alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente.

La lettera di invito e il bando di gara, pur essendo vincolanti in sede di gara, rappresentano semplicemente un invito all'impresa a formulare la propria offerta; l'Ente resta impegnato solo ed esclusivamente dopo la stipulazione del contratto.

ART. 14 Pubblicità

I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente, fatto salvo il principio della maggior celerità e quello della minor onerosità delle forme di pubblicizzazione.

In assenza di specifiche disposizioni di legge, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata, a cura del responsabile del settore competente, mediante pubblicazione sul sito Internet del Consorzio Universitario di Agrigento in apposita sezione, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare. L'esito della gara, con relativa aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato, a cura degli stessi responsabili dei settori sul sito internet dell'Ente.

ART. 15 ASTA PUBBLICA

Nel caso di pubblico incanto la gara verrà esposta, in un luogo aperto al pubblico, fra tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato offerta in regola con quanto disposto dal bando.

La fase di gara è demandata ad un'apposita commissione, individuata ai sensi dell'art. 10. All'aggiudicazione si procede in genere secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, adottando il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta indicato nel bando, salvo diverse disposizioni di legge.

Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto verbale firmato dai componenti la commissione di gara.

ART. 16

Licitazione privata

Il ricorso alla licitazione privata è ammesso nel rispetto della normativa vigente e consiste in una gara fra più ditte appositamente invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico – economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito.

Il Consorzio può avvalersi della licitazione privata:

1. quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
2. nel caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto;
3. in ogni altro caso in cui tale sistema di gara è imposto da disposizioni legislative o di regolamento.

La scelta dei soggetti da invitare alla gara è fatta mediante la preselezione che si effettua fra coloro che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal bando, pubblicato ai sensi della normativa vigente e in base all'art. 14 del presente regolamento.

Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto verbale firmato dai componenti la commissione.

ART. 17

Appalto concorso

Si ricorre a tale procedura nei casi in cui si debbano acquisire beni o forniture aventi caratteristiche di alta specializzazione non individuabili esclusivamente sulla base della convenienza economica e per la cui scelta è necessario effettuare valutazioni di ordine tecnico .

Ovvero quando si ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte degli offerenti per l'elaborazione del progetto di opere o lavori.

Dovrà, inoltre, essere indicato l'importo massimo della spesa.

Del progetto risultato aggiudicatario, l'Ente acquisisce la piena disponibilità e proprietà. Ai soggetti partecipanti all'appalto concorso non saranno rimborsate le spese sostenute per la predisposizione dei progetti.

ART. 18

Trattativa privata

Oltre ai casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia di forniture, di servizi, di lavori e di acquisti in economia, si può ricorrere alla trattativa privata, nel limite di € 50.000 nei seguenti casi:

1. quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, fermo restando le condizioni di cui alla proposta iniziale;
2. per l'acquisto di beni, la fornitura di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire, nonché l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
3. per le opere d'ingegno;

4. per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico scientifico;
5. per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste nel contratto precedente, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza, e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 10% dell'importo di quello originario;
6. quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni e servizi, non consenta di far luogo a pubblica gara;
7. per l'organizzazione di manifestazioni curate direttamente dal CUPA, con obbligo per il soggetto incaricato di effettuare, per l'acquisizione di beni e servizi, ricerche di mercato;

La trattativa privata si svolge mediante l'invito scritto ad un congruo numero di ditte, in ogni caso non inferiore a tre, a presentare entro il termine fissato di giorni sette le rispettive offerte. In caso di urgenza, l'invito può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, e si può derogare al limite previsto di giorni sette di cui sopra.

Le ditte da invitare devono essere scelte tra quelle iscritte negli appositi elenchi professionali ed abilitate ad eseguire i lavori ed effettuare le forniture oggetto della trattativa.

L'offerta dovrà pervenire almeno un'ora prima di quella fissata per l'apertura delle buste, e può essere inviata a mezzo servizio postale anche non statale ovvero presentata a mano.

Su ogni offerta presentata sarà apposta, dal un dipendente del consorzio addetto a questo servizio, il giorno e l'ora del ricevimento nonché in calce la propria firma.

L'offerta dovrà essere contenuta in una busta sigillata sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura:

Offerta per la trattativa del _____ ore _____ per l'affidamento

Nell'esperimento della gara informale finalizzata all'individuazione del soggetto contraente, devono essere tenute in considerazione le offerte delle ditte che, anche se non invitate ma in possesso dei requisiti di legge, sono venute a conoscenza dell'esperimento della gara informale ed hanno fatto pervenire offerta conforme alla richiesta dell'amministrazione, entro i termini di ricezione stabiliti nella lettera d'invito.

ART. 19

Affidamento diretto

Per le forniture di beni e servizi e' ammessa la facoltà di concludere, previa indagine di mercato, contratti d'acquisto a trattativa privata diretta – intendendosi per tale la procedura secondo cui l'Amministrazione negozia i termini del contratto con un unico interlocutore di sua scelta e senza il preventivo esperimento di gara informale o ufficiosa - esclusivamente nei seguenti casi:

- non siano presenti sul mercato tre ditte;
- per le fattispecie che le leggi vigenti consentono l'affidamento diretto;
- quando si debba provvedere all'acquisto di materiale scientifico, macchine, strumenti od oggetti di precisione o di particolare pregio che per la loro particolarità assumono il carattere dell'unicità e non consentono la comparazione delle offerte.

- per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- a seguito di gara anche ufficiosa andata deserta, o per la quale siano state presentate offerte incongrue, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
- per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o in ragione di un'autorizzazione o licenza in possesso di un unico soggetto;
- quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso a seguito di procedura ad evidenza pubblica, servizi che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale. Il provvedimento che dispone l'affidamento deve comunque intervenire entro i tre anni successivi all'affidamento originario ed il valore complessivo dei servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;
- per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti di uso corrente esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
- per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotto presso organismi pubblici destinati a regolamentare l'offerta e le relative condizioni;
- per la locazione, a titolo passivo, di immobili o beni mobili registrati esattamente individuati;
- quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'espletamento di una gara ufficiosa e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Ente stesso;
- per acquisti di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo;
- per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento o analoga procedura concorsuale.

Non è consentito nello stesso anno solare, affidare a trattativa privata diretta ad una stessa impresa forniture e servizi il cui ammontare complessivo superi l'importo massimo stabilito dal presente comma.

ART. 20

Acquisti di beni e servizi- Convenzio CONSIP

Per l'acquisizione di beni e servizi l'Ente aderisce alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle convenzioni quadro di cui al comma 1, l'Ente può stipulare il contratto senza utilizzare le predette convenzioni.

Qualora l'Ente intenda procedere ad acquisti in maniera autonoma, è tenuto ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

ART. 21

Lavori pubblici

In tema di lavori pubblici, per quanto non previsto nel vigente regolamento, trova applicazione la disciplina utilizzata per gli enti locali.

LAVORI ED ACQUISTI IN ECONOMIA

"LAVORI IN ECONOMIA"

ART. 22

Tipologie di lavori

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad € 200.000,00. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00.
2. Nell'ambito delle categorie generali previste nell'art. 88 del D.P.R. n. 554/99 le tipologie di lavori eseguibili in economia sono le seguenti:
 - Tutti i lavori volti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, purchè l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della L.109/94, nel testo recepito con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Tutti i lavori relativi ad opere od impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - Tutti gli interventi necessari ed urgenti per il completamento di lavori, opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto, anche in danno dell'appaltatore inadempiente;
 - Tutti gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - Tutti gli interventi necessari per la compilazione dei progetti.

ART. 23

Imprevedibilità

1. Ai fini del regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da causalità ed accidentalità o da situazioni non programmabili. In ogni caso sono da ritenersi imprevedibili tutte le situazioni per la cui soluzione gli opportuni interventi possono essere determinati e quantificati, di volta in volta, al verificarsi della stessa.

ART. 24

Elenco lavori

1. I lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria, devono essere inseriti in un apposito elenco che dovrà essere allegato al programma annuale dei lavori.
2. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia di cui al precedente comma 1 devono essere tenuti distinti da quelli per gli interventi non preventivabili, che saranno stimati tenuto conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

ART. 25

Lavori in amministrazione diretta

1. Per i lavori eseguiti in economia diretta vanno osservate le seguenti procedure:

L'Ufficio competente redigerà i progetti dei lavori occorrenti, precisandone la durata e distinguendone come appresso le somme occorrenti:

- le spese per l'assunzione temporanea degli operai e relativi oneri assicurativi consequenziali;
- le somme per l'acquisto dei materiali occorrenti.

Approvato il progetto il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dell'Ente o di personale eventualmente assunto i lavori di cui al comma 2 del precedente art. 22, provvedendo all'acquisto dei materiali ed al noleggio dei mezzi eventualmente necessari. Per gli operai specializzati aggregati provvederà alla relativa assunzione temporanea nel numero previsto dal progetto attraverso gli Uffici di collocamento.

Il responsabile del procedimento curerà la segnalazione agli Istituti assicurativi del personale operaio assunto, nonché l'espletamento delle singole pratiche previdenziali.

La consegna dei materiali avrà luogo alla presenza del capo squadra incaricato dal responsabile del procedimento, il quale dopo avere controllato la rispondenza della merce (qualità e quantità) apporrà la propria firma per consegna sulla bolla d'accompagnamento.

La dichiarazione di ricevuta dovrà essere vistata dal responsabile del procedimento, in mancanza non sarà possibile l'inserimento delle quantità consegnate nella contabilità finale.

2. I lavori da eseguire in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa superiore ad € 50.000,00.

ART. 26

Autorizzazione spesa

1. Nel caso di lavori di cui al precedente art. 22, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per i lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal Direttore competente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie di ribasso d'asta.

ART. 27

Cottimo fiduciario

1. Quando si ritiene opportuno che l'esecuzione dei lavori di cui alle tipologie del precedente art. 22 di importo non superiore ad € 200.000,00 avvenga con il sistema del cottimo fiduciario, il Responsabile competente, con apposita determinazione, autorizza il responsabile del procedimento ad avviare la procedura di affidamento ed approva i necessari atti. La determinazione deve indicare:
 - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione dei lavori;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto per l'Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 554/99.
2. L'affidamento dei lavori di importo non superiore ad € 50.000,00 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, invitando, con le procedure dell'art. 78 del D. P.R. 554/99, almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate sulla base della loro qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ovvero tramite elenchi appositamente predisposti.
3. Nel caso di lavori di importo superiore ad € 50.000,00, l'affidamento è disposto mediante gara informale con avviso pubblico, le cui modalità di espletamento devono necessariamente prevedere la pubblicazione dell'avviso all'Albo e sul sito web dell'Ente, la produzione in plico sigillato della relativa documentazione e dell'offerta, contenuta in un'apposita busta chiusa, nonché termini congrui di presentazione, e comunque non inferiori a giorni quindici.

4. Il cottimo è disciplinato dai relativi contratto e disciplinare e, per quanto in essi non previsto, dal presente regolamento e dalla legge.
5. Gli affidamenti sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo dei nominativi degli affidatari.

ART. 28

Certificato di regolare esecuzione

1. Le opere eseguite in economia si concludono con il certificato di regolare esecuzione da approvarsi nelle forme di legge.

ART. 29

Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

ART. 30

Somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 29, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di € 100.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, rispettando il principio della rotazione delle imprese, tenuto conto del territorio interessato all'intervento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del D.P.R. n. 554/99.
4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile che provvede alla approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Responsabile, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte delle opere o dei lavori realizzati fino a quel momento.

ART. 31

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a contenere la spesa complessiva nei limiti di quella autorizzata, che in nessun caso può essere superata.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta autorizzata si rilevi insufficiente, il Responsabile competente provvederà ad autorizzare la maggiore spesa occorrente, sulla scorta di un'apposita perizia suppletiva redatta dal Responsabile dei lavori.
3. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 100.000,00.

ART. 32

PAGAMENTI

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori possono essere oggetto di anticipazione disposta a favore del responsabile del procedimento, il quale, cessata la causa dell'anticipazione, entro trenta giorni dovrà presentare, per la liquidazione, il conto documentato delle spese sostenute.

"ACQUISTI E FORNITURE IN ECONOMIA"

ART. 33

Tipologie acquisti in Economia

Il presente regolamento disciplina anche le modalità, i limiti e le procedure da seguire per gli acquisti di beni e servizi che possono effettuarsi in economia, ai sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. Rimangono escluse le forniture di beni e servizi per i quali l'Ente aderisca al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni (convenzioni CONSIP S.p.A.).

ART. 34

Area delle forniture e dei servizi in economia

In attuazione di quanto previsto dall'art. 62, del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, i servizi per i quali di regola si provvede in economia sono:

1. acquisto di materiale di cancelleria;

2. acquisto programmi software e relative licenze d'uso, manutenzione ed assistenza su software utilizzato al consorzio;
3. acquisto e manutenzione di mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio;
4. acquisto, manutenzione ordinaria, riparazione, noleggio, assicurazione, pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione dei mezzi di trasporto in dotazione al Consorzio;
5. manutenzione ordinaria di immobili ed impianti fissi (impianti vari, estintori etc.);
6. abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri e pubblicazioni di vario genere, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
7. lavori di stampa, tipografia, litografia;
8. spese postali e telefoniche;
9. spese di trasloco;
10. imposte e tasse;
11. spese per l'organizzazione di corsi, conferenze, riunioni, convegni;
12. spese di rappresentanza;
13. spese contrattuali;
14. partecipazione a convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche che rivestano interesse per il consorzio;
15. partecipazione a master, corsi, seminari o giornate di aggiornamento del personale;
16. anticipazioni al personale e agli amministratori per viaggi e trasferte;
17. spese di viaggio e di missione degli amministratori, dipendenti, docenti, esperti e collaboratori del Consorzio;
18. acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
19. forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
20. altri beni e servizi necessari a soddisfare esigenze derivanti dalla corretta amministrazione del consorzio, non previsti nei precedenti punti, per i quali non sia possibile, per loro natura, ovvero non sia conveniente, porre in essere le ordinarie procedure contrattuali.

E' altresì possibile ricorrere alle spese di economia :

1. in caso di risoluzione di un precedente contratto ;
2. per l'acquisizioni di beni o servizi, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
3. nel caso di eventi imprevedibili ed urgenti che possano causare situazioni di pericolo a persone o cose;

ART. 35 **Limiti di Applicazione**

Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono consentite per un importo massimo di € 50.000,00 IVA esclusa.

Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al precedente articoli.

Per servizi o forniture inferiori ad € 20.000,00 è consentito, eventualmente previa indagine di mercato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile competente .

ART. 36

Forme della procedura

L'acquisizione in economia di beni e servizi di cui all'art. 23 del presente regolamento, può essere effettuata:

- a). in amministrazione diretta;
- b). a cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con il concorso di materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e di servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

ART. 37

Cottimo fiduciario

Fermo restando quanto indicato all'ultimo comma dell'art.35, per l'esecuzione a cottimo fiduciario il consorzio richiederà almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni ed i tempi contenuti nella lettera d'invito. Quest'ultima dovrà contenere: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

P

NORME GENERALI

Art. 38

Requisiti di partecipazione

1. L'Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti finanziari e tecnico-organizzativi (speciali) minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alla esecuzione di appalti analoghi o simili (definendone le caratteristiche) oppure identici a quello oggetto di gara e ad altri elementi da determinarsi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto dell'appalto.

2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Consorzio devono prevedere, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare e, fra questi, il rispetto da parte del partecipante, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Art. 39
Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o relativo al corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, di massima partecipazione, proporzionalità, parità di condizioni tra i partecipanti e segretezza delle offerte.

ART. 40
Documentazione dei requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione alle gare, comprovabili tramite atti di notorietà o certificazioni amministrative, possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto interessato o legale rappresentante dell'impresa nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesta, nei casi previsti, la presentazione della documentazione probante, fatta salva la facoltà per il Consorzio di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati presso le Amministrazioni competenti al rilascio della documentazione amministrativa.

ART. 41
Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere presentate secondo quanto previsto dal bando o dalla lettera di invito tassativamente entro il termine e l'ora previsti a pena di esclusione dell'offerta; a tal fine fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Consorzio il quale non è, in ogni caso, responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

Scaduto il termine perentorio previsto dal bando o dalla lettera di invito, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, è in facoltà delle ditte concorrenti presentare altra offerta modificativa della prima; in tal caso, dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

ART. 42
Modalità e contenuto dell'offerta

L'offerta dovrà essere inoltrata nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, in plico sigillato e/o controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura.

Non è ammessa, salvo i casi previsti dal presente regolamento e nella lettera invito, la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telefoniche o via fax.

L'offerta economica dovrà essere redatta per iscritto in carta bollata, nelle forme e modalità stabilite nel bando di gara o nella lettera d'invito alla gara, e dovrà contenere l'importo offerto e il ribasso con la relativa misura percentuale, espresso sia in cifre che in lettere. In caso di differenza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è da considerarsi valido quello più vantaggioso per il consorzio.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa, o nel caso di società, dal legale rappresentante.

Nel caso di Raggruppamento d'impresе non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento.

ART. 43

Riapertura e proroga dei termini

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, ovvero la proroga del termine stesso, deve essere disposta dal responsabile del servizio competente. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

ART. 44

Esame delle offerte

Le offerte saranno esaminate dalla commissione prevista all'art.10 del presente regolamento.

Le esclusioni andranno disposte esclusivamente per mancanza di requisiti. Alle operazioni di gara possono partecipare i rappresentanti legali delle ditte che hanno presentato le offerte o eventualmente loro delegati.

ART. 45

Il verbale di gara

Il verbale di gara è l'atto pubblico con il quale si attestano le operazioni di gara, dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria.

Nel verbale, redatto da uno dei membri della commissione che assume le funzioni di segretario, devono essere descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

ART. 46

Aggiudicazione

Il bando di gara deve prevedere che il vincolo giuridico è conseguente esclusivamente alla stipula del contratto.

Nel caso in cui dalle verifiche documentali e dagli accertamenti dovessero emergere degli impedimenti a contrarre, ovvero non dovessero sussistere i requisiti dichiarati, il Consorzio

provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione provvisoria, ad incassare la cauzione provvisoria eventualmente versata nonché a richiedere il risarcimento dei danni.

Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia, ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n. 252, il Consorzio, nella figura del Responsabile del Settore, provvederà ad adottare il **provvedimento di aggiudicazione definitiva** ed a stipulare il contratto.

ART. 47

Il contratto

La stipulazione dei contratti deve aver luogo, salvo diverse previsioni normative, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni di quest'ultimo a tutti i concorrenti.

In caso di asta pubblica, di licitazione privata e appalto concorso ovvero ogni qualvolta la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto la stipulazione ha luogo per atto pubblico amministrativo o notarile.

In tutti gli altri casi avrà luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell'atto.

Per la conclusione di contratti di modesto importo € 10.000 per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, è ritenuta sufficiente la sottoscrizione, da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d'ordine del lavoro, del servizio o della fornitura.

Il Direttore Amministrativo, ove Segretario Comunale o Provinciale, svolge le funzioni di ufficiale rogante e per la firma de quibus verranno corrisposti i diritti di rogito di cui alla disciplina applicabile ai Segretari comunali e provinciali.

Il responsabile del settore affari generali, salvo diversa soluzione organizzativa, assiste il responsabile amministrativo nell'esercizio della funzione rogante, e cura e coordina, assumendone la responsabilità, tutti gli adempimenti amministrativi successivi al rogito (registrazione, vulture, trascrizione, riscossione diritti di segreteria, rilascio copie conformi etc.....).

ART. 48

Esecuzione del contratto

Il contratto, sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile del servizio competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificarne l'integrale esecuzione.

Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

ART. 49

Risoluzione dei contratti

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto. In questo caso sarà tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di

contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi sostenuti.

ART. 50

Collaudi e liquidazione dei corrispettivi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, con l'esclusione di contratti che riguardino lavori pubblici, di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico è tenuto ad effettuare le opportune verifiche in merito all'adempimento della prestazione contrattuale ed in conformità alle clausole stabilite dallo stesso. A tale verifica, che, ove previsto, sarà un vero e proprio collaudo è subordinata la liquidazione del corrispettivo. Una volta completata regolarmente l'esecuzione della prestazione, il Responsabile del Servizio provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

ART. 51

Spese contrattuali

Le spese contrattuali precedenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, esclusi i casi in cui la vigente normativa non preveda diversamente.

ART. 52

Norma di rinvio

Tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente regolamento, è rimandato alla normativa vigente in materia di contratti prevista a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.